

***Tecniche di
redazione degli atti
civili telematici***

***Ivrea, 22 marzo
2024***



Gli antecedenti-
presupposti di
rango
normativo
primario



L'articolo 121
del codice di
procedura
civile
novellato

- Il principio di strumentalità delle forme processuali

- Il canone della chiarezza e sinteticità degli atti del processo

L'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile novellato

- La chiarezza e facile leggibilità dei caratteri di scrittura
- La necessaria osservanza della normativa (primaria e secondaria) sul documento informatico per gli atti di natura telematica
- L'estensione dell'operatività dei criteri ai provvedimenti del giudice

- La delega al Ministero della Giustizia per la definizione:
 - 1) degli schemi informatici
 - e
 - 2) dei limiti dimensionalidegli atti processuali

La sanzione per
l'inosservanza di schemi
e/o limiti dimensionali
dell'atto processuale

- **NON INVALIDITÀ
BENSÌ**
- **RILEVANZA IN PUNTO SPESE DI
LITE**



L'attuazione dei principi di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c.

**IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7
AGOSTO 2023, N. 110 (d'ora in poi, per brevità,
«D.M.»)**

I perimetri di applicazione del D.M.

SOGGETTIVO-OGGETTIVO


- Criteri di redazione e limiti dimensionali ⇒ atti delle parti private e del pubblico ministero nelle cause di valore inferiore a € 500.000,00
- Criteri di redazione (in quanto compatibili) ⇒ provvedimenti del giudice
- Schemi informatici ⇒ ogni atto del processo (inclusi i provvedimenti del giudice)

CRONOLOGICO

- Procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023

Gli schemi informatici di riferimento

- Le regole di cui all'articolo 11 del Regolamento del processo telematico (D.M. Giustizia 21.2.2011, n. 44, e ss.mm.ii.)
- Le specifiche tecniche dettate dal Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia (e ss.mm.ii.)
- I criteri integrativi stabiliti per il giudizio di cassazione con decreto del Primo Presidente del Supremo Collegio




I criteri di redazione...

... valevoli certamente per tutti gli atti introduttivi (anche della parte evocata in giudizio od interveniente) e – in quanto compatibili – anche per gli altri atti (a prescindere dal valore della controversia)



L'epigrafe

- intestazione  - ufficio giudiziario
- tipologia atto
- parti
- parole-chiave (max 20)
- (dalla costituzione in giudizio) numero di R.G.
- (nelle impugnazioni) estremi del provvedimento impugnato
(autorità emittente, data pubblicazione, data notifica)



Gli elementi
in fatto

- esposizione

DISTINTA
SPECIFICA
SEPARATA
RUBRICATA

- riferimento
ai documenti



I documenti

- numerati
progressivamente
- denominati in modo
corrispondente al
contenuto
- consultabili
preferibilmente con
collegamento ipertestuale



Le ragioni in diritto

- esposizione


DISTINTA

SPECIFICA

SEPARATA

RUBRICATA

- questioni pregiudiziali/preliminari
- questioni di merito
- norme invocate
- precedenti giurisprudenziali rilevanti
- (nelle impugnazioni) capi della decisione impugnati e relativi motivi



Le conclusioni

- indicazione delle questioni pregiudiziali/preliminari
- formulazione delle eventuali domande subordinate
- (eventualmente) istanza di distrazione delle spese



Le richieste istruttorie

- specifici mezzi di prova cd. costituendi
- indice numerato dei documenti prodotti (con *link*)



Le dichiarazioni accessorie


- attestazione di valore della controversia
- provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato



La formattazione del *file*

- Inderogabilmente
 - FONT DI TIPO CORRENTE (*Courier, Times New Roman, Arial et similia*)
 - DIVIETO DI NOTE (salvo riferimenti giurisprudenziali e dottrinali)
- Preferibilmente
 - CARATTERE: 12 PTS.
 - INTERLINEA PARAGRAFO: 1,5
 - MARGINI (ORIZZONTALI E VERTICALI): 2,5 CM.

I limiti dimensionali



80.000 caratteri (= 40 pagine secondo il *format* di cui al D.M.)

- ATTI INTRODUTTIVI DELLE DIFESE DI UNA PARTE
 - Citazione
 - Ricorso
 - Comparsa di risposta
 - Memoria difensiva di costituzione
 - Chiamata di terzo
 - Intervento
- ATTI CONCLUSIVI PRIMARI DELLE DIFESE DI UNA PARTE
 - Comparsa conclusionale
 - Nota conclusionale

10.000 caratteri (= 10 pagine secondo il *format* di cui al D.M.)

- NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE D'UDIENZA EX ART. 127-*TER* C.P.C., purché non contengano difese possibili soltanto in udienza

50.000 caratteri (= 26 pagine secondo il *format* di cui al D.M.)

- TUTTI GLI ALTRI ATTI DEL PROCESSO

Ad esempio:

- Memorie
- Repliche a conclusionale

Cosa non è compreso nel computo

- SPAZI
- EPIGRAFE
- CONCLUSIONI (ANCHE ISTRUTTORIE)
- DICHIARAZIONI ACCESSORIE
- SOMMARIO E *ABSTRACT*
- INDICAZIONI ED AVVERTIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE (ad esempio: *vocatio in ius*)
- RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI RIPORTATI IN NOTA
- SOTTOSCRIZIONI (CON RELATIVI LUOGHI E DATE)
- RELAZIONI DI NOTIFICA (CON ATTESTAZIONI ACCESSORIE: ad es. quella di cui all'art. 137, settimo comma, c.p.c.)

Quando i limiti non sussistono

- CAUSE CIVILI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 500.000,00
- ATTI RECANTI DOMANDE RICONVENZIONALI, CHIAMATE DI TERZO, RIASSUNZIONI, INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO O IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
- CONTROVERSIE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (per tipologia, valore, numero di parti o natura degli interessi coinvolti); in tal caso:
 - il difensore enuncia nell'atto le ragioni giustificatrici della deroga
 - nell'atto vanno inseriti il sommario (ipertestuale) e l'*abstract* del contenuto

ATTENZIONE!

- I limiti dimensionali non escludono l'applicazione dei principi generali di cui all'art. 121 c.p.c.

QUINDI:

- L'atto processuale deve rispettare i limiti ma deve anche rispettare i principi di chiarezza e sinteticità (NB molto spesso 80.000 caratteri possono essere troppi per un atto introduttivo...)

I collegamenti ipertestuali

OneDrive > ... CORSO_UNITO_PCT > causa_ordinaria > memoria

Cerca in memoria

Anteprima

Nome	Stato	Ultima modifica	Tipo
01-CONTRATTO.pdf	✓	21/03/2024 17:56	Documento Adob...
rossi-bianchi_mem_171_ter_2.docx	✓	22/03/2024 01:19	Documento di Mic...

2022

NFERENCE

Jadia

PISTACCHIO

ERENCE

ams

Regola n. 1 Atti e documenti devono essere nella stessa cartella

Selezionare il file di cui visualizzare l'anteprima.

TRIBUNALE DI TORINO – SEZ. III

RG 12624/23 – G.I. dott.ssa Latella

Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.

per il sig. William ROSSI, difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe Vitrani,

→ attore

contro

il sig. Roberto BIANCHI, difeso e rappresentato dall'avv. Caio

→ convenuto

* → → * → → *


¶

¶

¶

I FATTI

Letta la memoria depositata dal convenuto si ribadisce ancora una volta come la ricostruzione dei fatti ex adverso operata non appaia corretta e sostanzialmente travisa i fatti di causa allo scopo di dimostrare l'asserita inutilità delle opere realizzate dal sig. Rossi. Si produce il contratto stipulato tra le parti (doc. 1)



Si evidenzia la parte di testo in cui si vuole creare il link ipertestuale, si clicca il tasto destro e si trova il comando «collegamento»

Cliccando sulla freccia laterale si scorrono le opzioni sino al comando «inserisci collegamento»

per il sig. Will

il sig. Roberto

I-FATTI

Letta la memo

la ricostruzione

sostanzialmen

inutilità delle

tra le parti (doc. 1)

L'ipotesi della

ipotesi priva

circostanza.

Al contrario, le uniche prova e data certa del

rispetto a quanto licenziato risultano dal rogit

Completamento del testo: attivato

Accessibilità: verifica

Cerca nei menu

- Controlla la selezione nell'Editor
- Taglia
- Copia
- Opzioni Incolla:
- Carattere...
- Paragrafo...
- Blocca autori
- Cerca "(doc. 1)"
- Sinonimi
- Leggi ad alta voce
- Traduci
- Collegamento
- Nuovo commento

Times New Roma 12,5


Inserisci collegamento...

Elementi recenti

- rossi-bianchi_mem_171_ter_2
- Relazione-presentazione su DM n. 110-2023_20.10
- atto_citazione
- CREDENZIALI_GIUFFRE
- insoluti_vitrani-gargano
- crisi_impresa
- CREDENZIALI UNIMATICA
- slide_webinar_20-03_DSA-DMA
- SLIDE_INCONTRO_17-11-22
- slide_webinar_20-02_IA-BIG_DATA

Cerca file

Inserisci collegamento...



Si apre quindi una finestra di dialogo corrispondente alla cartella in cui sono salvati atto e documenti. Ci si posiziona sul documento e si clicca Ok

TRIBUNALE DI TORINO – SEZ. III

RG 12624/23 – G.I. dott.ssa Latella

Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.

per il sig. William ROSSI, difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe Vitrani,

→ attore

contro

il sig. Roberto BIANCHI, difeso e rappresentato dall'avv. Caio

→ convenuto

* → → * → → *

¶

¶

¶

I FATTI

Letta la memoria depositata dal convenuto si ribadisce ancora una volta come la ricostruzione dei fatti ex adverso operata non appaia corretta e sostanzialmente travisa i fatti di causa allo scopo di dimostrare l'asserita inutilità delle opere realizzate dal sig. Rossi. Si produce il contratto stipulato tra le parti (doc. 1)

L'ipotesi della difformità ab origine dell'immobile è, appunto, una mera

La parte di testo evidenziata segnala la presenza del collegamento ipertestuale



Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche.



Il collegamento
ipertestuale è
attivo anche dopo
la conversione in PDF

STUDIO LEGALE ROCCA - COLLURA
Avv. Paolo R. Rocca
Avv. Franca Collura
** * **
Avv. Giuseppe Vitrani
C.so Dante n. 90 – 10126 TORINO
Tel. 011/4347492 – fax 011/4337129

TRIBUNALE DI TORINO – SEZ. III

RG 12624/23 – G.I. dott.ssa Latella

Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.

per il sig. William ROSSI, difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe Vitrani,
– attore

contro

il sig. Roberto BIANCHI, difeso e rappresentato dall'avv. Caio
– convenuto

* * *

I FATTI

Letta la memoria depositata dal convenuto si ribadisce ancora una volta come la ricostruzione dei fatti ex adverso operata non appaia corretta e sostanzialmente travisi i fatti di causa allo scopo di dimostrare l'asserita inutilità delle opere realizzate dal sig. Rossi. Si produce il contratto stipulato tra le parti ([doc. 1](#))

L'ipotesi della difformità ab origine dell'immobile è, appunto, una mera

Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. **Abilita modifica**



Avv. Paolo R. Rocca
Avv. Franca Collura

Avv. Giuseppe Vitriani
C.so Dante n. 90 - 10126 TORINO
Tel. 011/4347492 - fax 011/4337129

TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. III

RG 12624/23 - G.I. dott.ssa Latella

Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.

per il sig. William ROSSI, difeso e rappresentato dall'avv.

contro

il sig. Roberto BIANCHI, difeso e rappresentato dall'avv. C

* * *

I FATTI

Letta la memoria depositata dal convenuto si ribadisce anche la ricostruzione dei fatti ex adverso operata non è sostanzialmente travisati i fatti di causa allo scopo di dimostrare l'inutilità delle opere realizzate dal sig. Rossi. Si produce il tra le parti ([doc. 1](#))

L'ipotesi della difformità ab origine dell'immobile è, a ipotesi priva di rilevanza giuridica in quanto non sussiste la circostanza.

Al contrario, le uniche prove e data certa della difformità rispetto a quanto licenziato risultano dal rogito notaio



Strumenti **Condividi**

Ciao, giuseppe
Inizia a usare gli strumenti PDF inclusi nel tuo abbonamento.

CONVERTI

- Da PDF a Word
- Da PDF a JPG
- Da PDF a Excel
- Da PDF a PPT
- Converti in PDF

MODIFICA

- Modifica testo e immagini
- Riordina pagine
- Ruota pagine
- Elimina pagine
- Dividi un PDF



FIRMA

Altri strumenti



prova

È sufficiente cliccare sul testo «doc. 1» per aprire il documento





Un po' di deontologia

LE COLPE DEL LEGISLATORE

- la legge n.353/1990, intervenendo sugli artt. 163 e 167 c.p.c. ma soprattutto sulla fase preparatoria del giudizio di primo grado, ha affermato il requisito di completezza degli atti introduttivi
- la legge n,80/2005 che ha modificato l'art. 183, comma sesto, c.pc.
- la legge n.69/2009, che ha inserito nel comma 1 dell'art. 115 c.p.c. la disciplina generale della “non contestazione” e ha esposto le parti alle conseguenze della omessa specifica contestazione dei fatti, principali (e secondari)



I RIFLESSI DEONTOLOGICI

Art. 9 (dovere di probità)

L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza

RIFLETTIAMO

atto prolisso e ripetitivo

Magari con scarso utilizzo della punteggiatura (o degli «a capo»)

Può integrare una violazione disciplinare?

stesso deve essere inteso come una circostanza speciale che impedisce l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 1 del D.P.R. 554/99. Quindi, anche in questo caso la sospensione parziale di fatto avanzata dall'impresa sia stata originata da cause legittime e non prevedibili e, di conseguenza, la riserva in esame non é ammissibile.

6. Danni causati dal differimento della consegna dei lavori : Con la riserva in questione l'impresa rivendica, esplicitandoli, i danni subiti a seguito della ritardata consegna dei lavori, già oggetto di valutazione con la riserva n. 1 e, per la quale non c'è stato alcuno accoglimento da parte della Direzione Lavori, della Commissione di Collaudo e del Responsabile del Procedimento.

Si rappresentano poi all' Illustrissimo Giudicante le seguenti ed ulteriori considerazioni in diritto : Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, si osserva che in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), la cognizione inerente i comportamenti e gli atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto (cass. SS.UU. 19049/2010). Il contratto di appalto ha natura consensuale e si perfeziona, dunque, con il consenso delle parti legittimamente manifestato. Esso produce effetti obbligatori in forza dei quali, in seguito alla stipula, una parte assume nei confronti dell'altra, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'obbligazione avente ad oggetto un *facere* e cioè il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L'inizio dei lavori, dunque, appartenendo alla fase necessariamente esecutiva del contratto, non ne può integrare la perfezione anche se temporalmente avviene prima di essa. Non ha rilievo giuridico, dunque, il fatto che la società istante abbia iniziato i lavori prima della stipula del contratto, non configurandosi tale prestazione come esecuzione di obbligo discendente da contratto. (cfr. In argomento Cass.15/03/2004 n.5234; cass.26/03/2009 n.7297; Trib.Milano 12/05/2009 n.6338; Tar Lazio 18/11/1983 n.874). Si afferma l'assoluta legittimità della sospensione dei lavori lamentata . Ed invero, le ragioni della sospensione sono da imputare a forza maggiore espressamente contemplata fra le cause legittimanti la sospensione dei lavori di cui all'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., integrato dalla previsione recata dall'art. 133, 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. n.554 del 21/12/1999 e non possono, dunque, essere imputate a fatto proprio dell'Amministrazione. L'art. 30 del D.P.R. n. 1063/1962 prevede due ipotesi di legittima sospensione dei lavori da parte della committenza: i lavori possono essere sospesi per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità. Comunque non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. L'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si

Ecco un esempio



I RIFLESSI DEONTOLOGICI

Art. 14 (dovere di competenza)

In questo caso inteso in senso ampio.

L'avvocato che non abbia adeguata competenza sui temi in analisi...come può esercitare la professione?

Certamente si pone il
problema
della
responsabilità
professionale

- Assume carattere di genericità del ricorso per cassazione la sua articolazione in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d'imputazione ed i medesimi punti e questioni oggetto della decisione, così da rendere confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte
- (Cass.10 febbraio 2017, n.10539)



Violazione dell'art. 111 Cost.?

- scritti ridondanti, ripetitivi o parossisticamente estesi non consentono un'efficiente e rapida definizione delle controversie, andando a detrimento del sistema giustizia e, in definitiva, delle parti stesse
- (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Un. 964/2017; Cons. St. Sez. I, parere 30/4/2019 n. 1326; Sez. IV, n. 1355/2020; Sez. IV, n. 4413/2018)

